

STATUTO FONDAZIONE MATILDE TETTAMANTI E MENOTTI DE MARCHI ETS

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' corrente, ai sensi del D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore, di seguito “CTS”), la Fondazione Ente del Terzo Settore denominata:

"FONDAZIONE MATILDE TETTAMANTI E MENOTTI DE MARCHI - ETS"

(di seguito anche la “Fondazione” o anche “Fondazione MTMDM”).

La Fondazione ha sede in Monza.

ART. 2

SCOPO

La Fondazione svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria (lettera c dell’art. 5, comma 1, del CTS), della beneficenza (lettera u dell’art. 5, comma 1, del CTS), della formazione (lettera g dell’art. 5, comma 1, del CTS) e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell’art. 5, comma 1, del CTS). In particolare la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale individuate nella promozione della ricerca scientifica utile ad assicurare al bambino leucemico, o sofferente di altre emopatie, il più alto livello di terapia intesa nella dimensione medico — biologica, psicologica e sociale.

La Fondazione attua, ai fini della realizzazione dei predetti scopi, le seguenti attività da individuarsi alle lettere h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), lettera g) (formazione) ed u) (beneficenza a sostegno di attività di interesse generale) dell’art. 5, comma 1, del CTS:

- promuove e sostiene le attività di studio e ricerca volte a migliorare le cure del bambino leucemico od emopatico;
- potenzia e attiva laboratori specializzati nello studio e ricerca delle leucemie ed emopatie;
- assume operatori la cui attività sia ritenuta essenziale al conseguimento degli scopi indicati;
- istituisce una biblioteca scientifica a disposizione degli studiosi;
- cura pubblicazioni scientifiche, promuove convegni da svolgere come attività connesse;
- organizza corsi di formazione rivolti ad operatori sanitari di paesi svantaggiati al fine di assicurare le migliori cure ai bambini leucemici o sofferenti di altre emopatie, corsi sempre esercitati in via connessa;
- favorisce contatti con centri nazionali e stranieri che perseguono scopi uguali o affini;
- favorisce tutte le iniziative volte ad agevolare il reinserimento dal bambino leucemico od emopatico nel contesto sociale (famiglia, scuola, attività ricreative, lavoro);
- adotta ogni altra iniziativa volta a migliorare l'efficienza e lo sviluppo della Fondazione nello svolgimento delle attività scientifiche.

Le attività di assistenza sanitaria e di ricerca scientifica, quest’ultima svolta secondo le modalità indicate dal DPR n. 135/2003, sono esercitate in stretta collaborazione con la Fondazione San Gerardo dei Tintori IRCCS (di seguito la “Fondazione IRCCS”, già Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza Ospedale San Gerardo, codice fiscale 09314290967), la Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma (in breve anche Fondazione MBBM, codice fiscale 94600260155) e la Fondazione Maria Letizia Verga ETS (di seguito “Fondazione Verga”, già Comitato Maria Letizia Verga), con la conseguente creazione di una importante partnership clinica, assistenziale e scientifica tendente al miglior risultato delle sinergie operative nelle aree di comune interesse.

A tal fine la Fondazione MTMDM, anche in qualità di soggetto portatore di interessi originari nella Fondazione IRCCS, potrà sottoscrivere accordi, convenzioni, protocolli di intesa idonei

alla migliore definizione dei rapporti interni e dei rispettivi ruoli operativi tra gli enti sopra indicati.

La Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle sopra elencate a sensi dell'art. 6 del CTS purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; nonché la specifica attività di raccolta fondi, di cui al successivo art. 7, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare il complesso delle attività esercitate.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione, che si ispira ai principi della solidarietà, potrà avvalersi, nei limiti e con l'adozione di ogni conseguente adempimento di legge:

- dell'azione di quanti in modo volontario offriranno la loro collaborazione;
- dell'opera di propri dipendenti e consulenti;
- dei contributi e finanziamenti che enti, pubblici e privati, e sostenitori concederanno.

La Fondazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse della Fondazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'art 8, comma 2, del CTS.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1) dal Fondo di Dotazione iniziale; più precisamente: dalla universalità, fatta eccezione per alcuni legati, dei beni mobili e immobili relitti dalla Signora Minola Rita, Vedova Fusco, giusta il testamento pubblico ricevuto dal Notaio dr. Giovanni Andreottola di Milano in data 4 novembre 1981 n. 62 di rep. e registrato con verbale in data 13 giugno 1984 n. 292.737/12.358 di rep. dello stesso Notaio, dal quale risultano beni mobili ed immobili inventariati con atti Notaio Civita di Nova Milanese:

- . in data 23 ottobre 1984 n. 10.458/98 di rep.
- . in data 13 novembre 1984 n. 10.799/104 di rep.
- . in data 13 novembre 1984 n. 10.798/103 di rep.
- . in data 4 dicembre 1984 n. 11426/108 di rep.
- . in data 24 gennaio 1985 n. 12547/122 di rep.

nonché con atto Notaio Alessandro Maggio di Rapallo in data 1 marzo 1985 n. 25.018/4.079 di rep.

- 2) dagli importi, da prelevare dagli avanzi di gestione, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare all'incremento del Fondo di Dotazione;
- 3) dai beni mobili ed immobili che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare all'incremento del Fondo di Dotazione;
- 4) dalle elargizioni, donazioni, lasciti e contributi che pervengano alla Fondazione da Enti Pubblici e da privati, italiani e stranieri, e che siano espressamente destinati all'incremento del Fondo di Dotazione;
- 5) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate e che siano espressamente destinati all'incremento del Fondo di Dotazione.

La Fondazione trae le risorse economiche per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate che costituiscono il Fondo di Gestione:

- a) dai redditi del Fondo di Dotazione;
- b) da donazioni, eredità e legati, contributi e fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni e che non siano espressamente destinati all'incremento del Fondo di Dotazione;
- c) da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti pubblici, di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) degli importi che derivino da alienazioni di beni del patrimonio e specificamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad usi diversi dall'incremento del Fondo di Dotazione;

- g) dai proventi dei contratti di ricerca scientifica svolta nell'ambito degli scopi di cui all'art. 2, per conto di Enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- h) dalle erogazioni liberali dei terzi;
- i) dalle entrate in genere che, a qualsiasi titolo, pervengono alla Fondazione nello svolgimento delle sue attività di interesse generale, intendendosi compresi, in via non esaustiva:
- le erogazioni liberali dei terzi;
 - le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - le altre entrate compatibili con le finalità sociali;
 - i ricavi ed i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione potrà acquistare beni mobili registrati e beni immobili all'uopo necessari.

Ai sensi dell'art. 22, comma 4, del CTS, il patrimonio minimo della Fondazione ammonta ad euro 30.000,00.

ART. 4

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- . il Consiglio di Amministrazione,
- . il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- . il Direttore Scientifico,
- . l'Organo di controllo.

ART. 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, così nominati:

- 1) tre membri sono nominati dalla Fondazione Verga, con sede, attualmente, presso l'Ospedale S. Gerardo di Monza, Via Pergolesi n. 33; uno dei predetti tre consiglieri deve essere scelto tra genitori, o parenti entro il secondo grado, di bambini leucemici curati presso la Clinica Pediatrica dell'Università di Milano-Bicocca, che attende allo studio e alla cura della leucemia infantile;
- 2) un membro è nominato dalla Giunta Regionale della Lombardia;
- 3) il quinto membro è nominato dai primi quattro e deve essere scelto tra personalità di chiara fama e competenza nell'ambito delle emopatie, della genetica e della ricerca biomedica; la nomina deve avvenire entro quindici giorni dalla assunzione della carica degli altri Consiglieri, con il voto favorevole di tre Consiglieri su quattro.

Non possono essere nominati consiglieri l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio di Amministrazione, durano in carica cinque anni, possono essere rieletti e non hanno diritto ad alcun compenso.

Qualora si verificasse vacanza nella carica di consigliere, spetta al Presidente del Consiglio provvedere senza indugio a richiedere all'organo o alla persona competente, la designazione del nuovo membro del Consiglio.

In ogni caso di nomina o sostituzione di componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a formalizzare detta nomina o sostituzione a mezzo di delibera consiliare assunta tempestivamente.

Poiché l'attribuzione della qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è strettamente collegata al rapporto in essere tra il consigliere designato ed il rispettivo designante, il venir meno, per qualsiasi motivo, del rapporto tra il designante ed il designato comporta, in via automatica, la perdita della qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; è onere del designante comunicare senza indugio il ricorrere di quanto precedere ed il nominativo del sostituto alla Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione di missione e adotta tutte le deliberazioni necessarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, pertanto, esemplificativamente, delibera:

- sul bilancio preventivo e consuntivo;
- sulla relazione di missione;
- sul bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali;
- sulle proposte formulate dal Direttore Scientifico;
- sull'assunzione e licenziamento del personale dipendente e sul relativo trattamento giuridico ed economico come regolato dalle norme sul rapporto di lavoro privato;
- sull'accettazione e destinazione delle elargizioni, donazioni, lasciti, contributi a qualsiasi titoli ottenuti, fondi a qualunque titolo ricevuti, erogazioni liberali, etc.;
- sulla destinazione dei propri avanzi di gestione da utilizzarsi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; il tutto nei limiti di cui al successivo art. 9, ultimo comma;
- sugli importi, da prelevare dai avanzi di gestione, e da destinare all'incremento del patrimonio;
- sull'alienazione di beni del patrimonio;
- sulla nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- sulla nomina dell'Organo di controllo.

Inoltre gli amministratori, in sede di redazione del bilancio, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

Ai sensi dell'art. 26 del CTS, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori della Fondazione è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più componenti oppure, mediante apposita procura notarile, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti; sarà necessaria una procura notarile anche per l'attribuzione di poteri al Direttore Scientifico qualora quest'ultimo, come possibile ai sensi del successivo art. 7, non sia un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare un Segretario scegliendolo fra i propri componenti o fra persone estranee.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, che diano la prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

La adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente e, in loro assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si svolgono mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio d'Amministrazione si costituisce validamente quando siano presenti almeno tre Consiglieri; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio, o, in sua assenza, del Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, del Consigliere più anziano d'età. Tuttavia le deliberazioni relative a (i) modifiche statutarie, (ii) fusione, scissione e trasformazione della Fondazione nonché (iii) estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con maggioranza pari a 4/5 dei suoi componenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere redatti e riprodotti sull'apposito libro, numerato e vidimato. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente della riunione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio; in tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ART. 6

PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione.

La riunione per dette nomine è valida, in prima convocazione, se sono presenti tutti i Consiglieri, in seconda convocazione se sono presenti almeno tre Consiglieri.

In entrambi i casi, la votazione ha luogo a maggioranza di voti.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica cinque anni, possono essere rieletti e non hanno diritto ad alcun compenso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio, con firma abbinata ad altro Consigliere quando trattasi di delibera recante atti di straordinaria amministrazione, ed esercita i poteri che, in via generale, o di volta in volta, gli sono stati delegati con deliberazione del Consiglio.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo la ratifica da parte del Consiglio nella sua prima riunione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri di questo spettano al Vice Presidente.

ART. 7

DIRETTORE SCIENTIFICO

La carica di Direttore Scientifico spetta di diritto al Consigliere nominato ai sensi del punto 3 del primo comma del precedente art. 5. La carica di Direttore Scientifico dura per la durata della carica di Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione può, con decisione motivata e con il voto favorevole di almeno tre consiglieri, nominare – determinandone la durata in carica per massimi cinque esercizi – Direttore Scientifico un soggetto diverso purché il medesimo sia comunque munito dei requisiti di fama e competenza sopra indicati.

Spetta al Direttore Scientifico determinare l'indirizzo scientifico e l'attività della Fondazione.

Il Direttore Scientifico dirige il lavoro di ricerca e di insegnamento e cura i rapporti culturali della Fondazione, in Italia e all'estero.

ART. 8

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione; l'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Qualora l'Organo di controllo abbia composizione collegiale, esso è composto da tre effettivi (tra i quali è nominato il Presidente) e due supplenti. Qualora sia nominato un organo monocratico viene nominato anche un supplente. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove sia nominato un Organo di controllo collegiale, alle sue riunioni si applicano le regole disposte dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione, anche in tema di tenuta del libro dei verbali delle riunioni dell'organo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il Revisore dura in carica per tre esercizi e scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata in carica.

I componenti dell'Organo di controllo ed il Revisore sono rieleggibili.

ART. 9

BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS e depositato presso il Registro Unico del terzo settore nei termini previsti dall'art. 48 del CTS.

Spetterà al medesimo Consiglio di Amministrazione, l'approvazione del bilancio, in uno con le relazioni dell'Organo di controllo e, se nominato, dal Revisore legale dei conti.

Nei casi di legge la Fondazione redige il bilancio sociale di cui all'art. 14 del CTS.

Gli eventuali avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 10

ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Qualora gli scopi della Fondazione debbano ritenersi esauriti, o di scarsa utilità o se il patrimonio sia diventato insufficiente, la Fondazione si estingue.

Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del CTS, a Fondazione Verga.

ART. 11

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto, si applicano le norme di legge.

Firmato Susanna Schneider